



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 58 del 11/09/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Commercio e polizia amministrativa

Dirigente/Responsabile: Dott. Franco Giuseppe Satta

Oggetto: Adeguamento delle misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19 - Proroga termini e integrazione punto 7 Ordinanza Sindacale n. 25 del 04/05/2020 - nuove disposizioni.

IL SINDACO

VISTO *il decreto-legge 19 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

VISTO l'art. 117 del D.Lgs del 31/03/1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

TENUTO CONTO del Decreto Legge del 16/05/2020, n. 33 convertito, con modificazioni dalla Legge del 14/07/2020, n. 74, recante *"ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* ;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/08/2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/2020, n. 19, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"», e del decreto-legge 16/05/2020, n. 33, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/08/2020, n. 198;*

VISTO il Decreto Legge 30/07/2020, n. 83 misure urgenti connesse alla scadenza della dichiarazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31/01/2020, pubblicata nella G.U. n. 190 del 30/07/2020;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e del 29/07/2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ESAMINATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11/03/2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione ai livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 25 del 04/05/2020: *"Adeguamento delle misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19"*;

RICHIAMATO in particolare il punto 7 della succitata ordinanza: *"E' consentita la riapertura dei mercati settimanali del martedì (il mercatino di Largo Sabelli sarà spostato in **piazza della Renareda**) e del giovedì (**piazza Donatori del Sangue**) e in generale tutti i mercati rionali, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e dell'uso di guanti monouso e mascherine da parte degli operatori commerciali e dei clienti. I banconi di vendita dovranno essere posizionati ad almeno tre metri di distanza l'uno dall'altro, rimanendo in capo agli esercenti l'obbligo di far rispettare agli acquirenti le distanze di sicurezza per evitare assembramenti"*.

RITENUTO opportuno, nei mercati settimanali, continuare a mantenere la distanza tra i banconi di vendita di almeno tre metri e che, in riferimento al mercato del martedì e a causa dell'insufficiente spazio in Largo Sabelli non è possibile applicare tali condizioni di sicurezza e pertanto, fino a fine emergenza epidemiologica, non è possibile ritrasferire il mercato nel sito originario di Largo Sabelli;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 5 e 54 comma 4 TUEL disciplinano le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'art.32 della legge n .833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO pertanto di dover intervenire a tutela della salute, intesa anche come sano sviluppo psicofisico, dei bambini, degli adolescenti, dei disabili e della popolazione in generale;

VISTI:

- l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 50, commi 4 e 5, e l'articolo 54;

VISTO lo statuto comunale;

ORDINA

le disposizioni del presente provvedimento producono effetto dal 10 settembre 2020 e fino a fine emergenza epidemiologica:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

1. Prorogare i termini e integrare il punto 7 dell'Ordinanza Sindacale n. 25 del 04/05/2020 "Adeguamento delle misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19", pertanto:

- è consentito lo svolgimento del mercato settimanale del martedì presso Piazza Eroi dell'Onda (Renaredda).

AVVERTE CHE

Con specifico riferimento al regime sanzionatorio, si applicano le norme di cui all'art. 4 del D.L. n.19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine, quali organi di controllo e vigilanza, le attività di controllo su quanto disposto nel presente provvedimento.

DISPONE

Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente *ad interim* Dott. Franco Satta;

La pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e ne sarà data ampia diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.

La notifica della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna;
- Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
- All'ATS Sardegna ASSL Sassari;
- Alla Questura di Sassari;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- All'Ufficio Ambiente del Comune;

- Al Comando di Polizia Locale;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**